

Commissione per la rilettura delle Costituzioni OCD

Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita

Scheda 9

CC 127-142 (Cap. II.2-3)

Incorporazione dei membri. Correzione fraterna.



Casa Generalizia
Carmelitani Scalzi
Roma 2017

Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita



Scheda 9

CC 127-142 (Cap. II.2-3)

Incorporazione dei membri. Correzione fraterna.

INDICE

| | |
|--|----|
| 1-A. Testo delle Costituzioni..... | 5 |
| 1-B. Norme Applicative..... | 10 |
| 2. Metodo di rilettura personale e comunitaria..... | 15 |
| 3. Introduzione ai cap. II.2-3 delle Costituzioni..... | 20 |
| 4. Preghiere..... | 30 |



1-A. Testo delle Costituzioni

Parte II: I MEMBRI DELL'ORDINE

CAPITOLO 2: L'INCORPORAZIONE DEI MEMBRI E I LORO DOVERI E DIRITTI

127. Il nostro Ordine è formato di religiosi chierici e non chierici, i quali tendono allo stesso fine, vivono la stessa consacrazione per mezzo della professione dei voti solenni, partecipano variamente dello stesso carisma, hanno uguali diritti e doveri, eccetto quelli derivanti dall'Ordine Sacro oppure dall'ufficio a ciascuno assegnato¹.

128. I singoli religiosi, in forza della professione hanno il dovere di tendere alla perfezione cristiana attraverso i consigli evangelici assunti come forma di vita, secondo la Regola e le Costituzioni². Tutti, poi, stimando molto la grazia concessa ai singoli dallo Spirito Santo a comune utilità (cfr. 1 Cor 12, 7.11), sono tenuti a collaborare alle iniziative comuni perché la famiglia nostra adempia il suo compito nella Chiesa.

129. Ai confratelli competono sia i beni spirituali sia i diritti derivanti dalla loro stessa condizione di religiosi nel nostro Ordine, quali la compagnia dei fratelli e i benefici della vita

¹ Cfr. PC 15.

² Cfr. LG 44; can. 598, 2; 662.

comune, secondo la povertà che professiamo, il diritto di partecipare alla vita di comunità, della Provincia e dell'Ordine secondo quanto stabiliscono le nostre leggi.

130. Con la prima professione dei voti religiosi ogni membro viene incorporato alla Provincia di cui è stato novizio, secondo le leggi canoniche e le nostre; e non può essere incorporato ad un'altra Provincia se non per un atto formale del Preposito Generale.

131. Ad ogni religioso il Preposito Generale o il Superiore Provinciale assegna una conventualità con la quale egli viene attribuito a una determinata comunità. Nessuno può essere privato della propria conventualità senza che gliene sia assegnata un'altra.

132. Un religioso diventa conventuale in una casa o per un atto formale del Superiore Maggiore, o con l'accettazione di un ufficio che comporta la residenza abituale in una casa determinata.

133. Un professo di voti temporanei, trascorso il tempo dei voti, può lasciare liberamente l'Ordine³. Il Provinciale può escluderlo dal rinnovare i voti o dall'emettere la professione solenne, se vi sono giuste cause, udita la comunità educativa⁴.

Una infermità fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione, che a giudizio degli esperti, rende non idoneo il religioso alla vita nell'Ordine, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione solenne, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza dell'Ordine, oppure al lavoro sostenuto nell'Ordine stesso.

³ Cfr. can. 688, 1.

⁴ Cfr. can. 689, 1.



Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può essere dimesso dall'Ordine⁵.

134. Al professo di voti temporanei che, per grave causa, voglia lasciare l'Ordine prima dello scadere dei voti, può essere concesso il relativo indulto dal Preposito Generale con il consenso del Definitorio⁶. Parimenti, un professo di voti temporanei può essere dimesso, per gravi cause che possono aversi sia da parte dell'Ordine che da parte del professo stesso, rispettando quanto prescrive il Diritto⁷. Compete, però, al Preposito con il suo Definitorio emettere il decreto di dimissione⁸.

135. Con la professione solenne il religioso acquisisce tutti i doveri e i diritti religiosi e ha voce attiva, a norma delle Costituzioni. Sull'esercizio della voce attiva in casi particolari, si osservino le Norme applicative.

136. Nel nostro Ordine sono privi di voce attiva:

a) l'esclaustrato, per tutta la durata dell'indulto e per un congruo periodo di tempo – da fissarsi dal Consiglio provinciale – dal giorno del suo rientro;

b) il religioso la cui domanda di esclaustrazione o di secolarizzazione sia già stata inoltrata dal Superiore Provinciale al Definitorio;

c) chi durante il tempo della concessione, gode della facoltà di dimorare fuori della casa religiosa, a meno che non si tratti di infermità da curare o di studi da compiere o di apostolato da

⁵ Cfr. can. 689, 2-3.

⁶ Cfr. can. 688, 2.

⁷ Cfr. can. 694-703.

⁸ Cfr. can. 699, 1.



esercitare in nome dell'Ordine; sono privi di voce attiva i religiosi che, senza licenza del Provinciale, dimorano fuori clausura oltre sei mesi;

d) chi ha lasciato l'Ordine in modo illegale: egli sarà privo per un congruo periodo di tempo da determinarsi nei singoli casi dal Consiglio provinciale, dal giorno del suo rientro.

CAPITOLO 3: LA CORREZIONE FRATERNA

137. I religiosi, solleciti del bene dei fratelli, aiutino quelli che errano, con il sostegno della vita fraterna e con la correzione evangelica (cfr. Mt 18, 15. 17). Il superiore, da parte sua, ammonisca gli erranti, li supplichi, li rimproveri con tutta bontà e pazienza (cfr. 2 Tm 4, 2). Se questi fraterni rimedi non portano i frutti sperati, si dovrà passare anche a sanzioni penali, usando clemenza appena il fratello avrà dato segni di ravvedimento.

138. Nell'irrogare pene del Diritto universale si osservi quanto il Diritto stesso prescrive. Tutte le pene stabilite dal nostro Diritto particolare sono «ferendae sententiae»; possono infliggerle il Preposito Generale in tutto l'Ordine e il Provinciale nella sua Provincia, osservando le prescrizioni del Diritto. Se si tratta di un caso che richiede un rimedio immediato, anche il superiore locale può imporre la pena dopo aver consultato il primo consigliere e avvisandone subito il superiore competente.

139. Di solito non si proceda in modo giudiziario, ma amministrativo. È necessario, comunque, che la trasgressione risulti certa a norma del Diritto e il religioso abbia sempre la facoltà di difendersi.

140. Un religioso di voti solenni non può essere dimesso dall'Ordine, a meno che non risulti incorreggibile, nonostante gli interventi e le congrue sanzioni adottate dai superiori e dopo le ammonizioni canoniche e tutte le altre disposizioni prescritte dal Diritto. Tuttavia non è necessario istituire un processo, ma si può procedere per via amministrativa, a norma del Diritto universale.⁹

Compete al Preposito Generale col suo Definitorio emettere il decreto di dimissione – con la dovuta conferma della S. Sede – a norma del Diritto. Il religioso, sempre a norma del Diritto, può ricorrere alla S. Sede contro il decreto di dimissione; e allora, durante il ricorso, la dimissione non ha effetto¹⁰.

141. Quando un religioso professo di voti solenni chiede l'esclusione o l'indulto di lasciare l'Ordine, oppure quando si deve dimettere dall'Ordine un professo di voti temporanei o solenni, siano osservate accuratamente le prescrizioni del Diritto.

142. Chi lascia legittimamente l'Ordine o ne è stato legittimamente dimesso, non può esigere alcun compenso per qualsiasi attività svolta nell'Ordine stesso.

Tuttavia, tutti i nostri religiosi siano solleciti nel Signore verso coloro che hanno lasciato l'Ordine; i superiori, poi, provvedano loro con carità ed equità un aiuto materiale e spirituale, secondo le necessità e nei limiti delle possibilità¹¹.

⁹ Cfr. can. 694-703.

¹⁰ Cfr. can. 699-700.

¹¹ Cfr. can. 702.

1-B. Norme Applicative

Parte II: I MEMBRI DELL'ORDINE

CAPITOLO 2: L'INCORPORAZIONE DEI MEMBRI

135. I religiosi assegnati al convento di una Provincia a cui non sono aggregati o a un convento immediatamente soggetto al Definitorio:

a) hanno voce passiva in tutte le elezioni che si fanno nel Capitolo provinciale o nel Consiglio della loro Provincia, salvo sempre il diritto del Definitorio di annullare l'elezione per il bene dell'Ordine quando si tratta di un religioso immediatamente soggetto al Definitorio stesso;

b) hanno pure voce attiva e passiva nella Provincia a cui appartiene il convento dove sono conventuali; in essa però non possono esser loro conferiti uffici, se non col consenso del proprio Provinciale.

136. I religiosi possono essere mandati a servizio di un'altra Provincia, a cui non sono incorporati, o dal Preposito Generale o dietro consenso dei Provinciali interessati, dopo aver ottenuto il beneplacito del Preposito.

137. Ai nostri religiosi che sono mandati a servizio di qualche Provincia o di una casa immediatamente soggetta al

Definitorio, con previsione che vi rimangano almeno per sei mesi, si assegni ivi la conventualità, a meno che in casi particolari il Preposito Generale non abbia disposto altrimenti.

138. Salvo il caso in cui i Delegati al Capitolo siano scelti non dal convento ma da tutta la Provincia, il Preposito Generale o il Provinciale durante i sei mesi prima della celebrazione del Capitolo provinciale non cambi la conventualità ai religiosi che dalla comunità locale possono essere eletti Delegati a detto Capitolo provinciale. Ma lo può fare se i religiosi stessi lo chiedono: ma in questo caso col consenso del Primo Definitore o rispettivamente del Primo Consigliere provinciale; oppure lo può anche se essi non lo chiedono, quando abbia il consenso di due Definitori o, rispettivamente, di due Consiglieri provinciali.

139. La conventualità del Primo Consigliere del convento non può essere cambiata se non dietro sua richiesta o con il consenso del Definitorio o del Consiglio provinciale dal quale è stato eletto.

140. Il Preposito Generale, col consenso del suo Definitorio, per grave causa, può concedere ad un professo solenne l'indulto di escaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo nel quale il religioso dovrà dimorare, se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto o una concessione superiore ai tre anni, è riservata alla S. Sede, a norma del Diritto.

Il religioso escaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la nuova situazione di vita, salvi gli altri obblighi religiosi. Rimane sotto la dipendenza e la cura dei Superiori



religiosi ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Manca però di voce attiva e passiva¹.

141. Fermo restando prescritto nei numeri 133 e 134 delle Costituzioni, quando un religioso di voti solenni chieda, per gravissime cause ponderate davanti a Dio, l'indulto di lasciare l'Ordine o la secolarizzazione, il Superiore provinciale ne inoltri la richiesta al Preposito Generale insieme al suo voto, a quello del Consiglio provinciale e ad altre notizie che la illustrino convenientemente. Il Preposito Generale poi farà pervenire alla Sede Apostolica, secondo la norma del Diritto. Se si tratta di un religioso chierico, sarà necessario trovare prima un Vescovo benevolo che lo incardini nella diocesi, o almeno lo accolga *ad experimentum*.

L'indulto di lasciare l'Istituto, una volta legittimamente concesso e notificato al religioso, se da lui non rifiutato all'atto della notificazione, comporta per il Diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione².

CAPITOLO 3: LA CORREZIONE FRATERNA

142. Tutti i Superiori, sia Maggiori che locali, come pure i maestri dei novizi e degli studenti per i religiosi loro affidati, possono prendere provvedimenti contro le trasgressioni della legge che non si configurano quali delitti propriamente detti. È lasciato al prudente giudizio del superiore stabilire le sanzioni, dopo aver esaminata la gravità delle trasgressioni; ma se ci fosse da irrogare una punizione molto notevole, il superiore

¹ Cfr. can. 686-687.

² Cfr. can. 691-693.

locale si consulti con il Primo Consigliere, e il maestro dei novizi o degli studenti proceda dopo essersi consigliato con il superiore.

143. Colui che scientemente trattiene o apre una lettera di qualsiasi Superiore o Definitore o Consigliere provinciale, da questi inviata o a questi indirizzata, sia privato della voce attiva e passiva per sei mesi. La stessa pena sia inflitta a chi viola, in qualsiasi modo, il segreto d'ufficio di un superiore.

144. Se uno, nel fare le spese, supera la cifra prescritta, sia punito secondo la gravità della colpa, fino alla sospensione dall'ufficio per un anno.

145. Se uno lede gravemente il prossimo nella fama, sia privato della voce attiva e passiva e non eserciti alcun ufficio per il tempo stabilito dal superiore competente.

146. Sia privato dell'ufficio il superiore che gravemente e manifestamente ha violato uno dei voti della professione. Così pure quel superiore che si è tanto immerso in faccende da non poter compiere il suo ufficio, o che nel suo ufficio si è comportato assai negligenemente con grande danno dei religiosi e dell'osservanza e, ammonito due volte, non si è emendato.

147. Ogni superiore che, senza il consenso del suo Capitolo o Consiglio, consapevolmente per tre volte ha fatto atti riservati a questi, sia privato dell'ufficio.

148. Sia destituito dall'ufficio di superiore chi scientemente ha ammesso qualcuno al noviziato o alla professione contro le prescrizioni dei sacri canoni.

149. Il religioso che ha chiesto alla legittima autorità la dichiarazione di nullità della sua professione o l'indulto di riduzione allo stato laicale o di secolarizzazione o di

esclusione, sia rimosso da qualsiasi ufficio dal suo Superiore Maggiore.

150. Il religioso, che si sia allontanato illegittimamente dalla casa religiosa con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato ed aiutato, perché ritorni e perseveri nella sua vocazione³.

³ Cfr. can. 665, 2.

2. Metodo di rilettura personale e comunitaria

I. Lectio

Lettura personale del testo

1. Vedi come il testo accomuna tutti i confratelli, sia i chierici che i non chierici, nel vivere la stessa vocazione.
2. Osserva quel che dice riguardo all'incorporazione del religioso a una Provincia concreta dell'Ordine (CC 130).
3. Elenca i dati che il testo fornisce per una giusta comprensione della conventualità dei religiosi (CC 131-132; NA 135, 138-139).
4. Come si tratta il caso di un religioso inviato a servizio di un'altra Provincia (NA 136-137)?
5. Cosa si dice sull'abbandono spontaneo dell'Ordine da parte dei professi temporanei, e sulla loro dimissione (CC 133-134)?
6. Esamina che cosa significa la voce attiva dei professi solenni e l'eventuale privazione di essa (CC 135-136; vedi anche CC 168. 194. 216; NA 108. 135.180).
7. Cosa chiarisce il testo riguardo all'esclaustrazione e alla secolarizzazione dei professi solenni (NA 140-141; CC 141, 149)?
8. Cogli il carattere della correzione fraterna, la sue possibili modalità e le norme che reggono il suo l'esercizio (CC 137-139; NA 142-148, 150).
9. Contempla il caso della dimissione dall'Ordine di un professo solenne (CC 140, 142).

Meditatio

Prima riunione comunitaria

1. Si invita ora alla lettura dell'Introduzione che si trova nella terza parte della scheda.

Per una migliore comprensione, potrà essere d'aiuto la conoscenza del contesto in cui è nato il testo; se possibile, confronta il testo dei cap. II.2-3 delle Costituzioni (CC 127-142) e i cap. II.2-3 delle Norme Applicative (NA 135-150) sull'incorporazione e la correzione dei religiosi, con i nn. 50-58 del cap. 5 (Il governo dell'Ordine) e col cap. 6 (La correzione fraterna) dei *Decreti* del Capitolo Speciale OCD del 1968.

2. Dialogo comunitario per approfondire la comprensione pratica del testo. Alcune domande per aiutare nel lavoro:

a. Confronto con la nostra vita:

1. Nella tua comunità e Provincia esiste la coscienza del valore, della dignità, dell'uguaglianza e dell'unità nella consacrazione religiosa nell'Ordine, che si sia chierici oppure non chierici? Come sono stimati i doni ricevuti da ogni religioso nella comunità e come vengono integrati nella missione comune a tutti nell'Ordine e nella Chiesa (C 128)?
2. Sei consapevole che l'incorporazione nella Circoscrizione e nell'Ordine mediante la Professione religiosa comporta simultaneamente diritti e doveri (CC 130, 135)? Al di là del fatto giuridico, esiste un'integrazione reale e affettiva fra le diverse generazioni della Circoscrizione?

b. Confronto con la situazione del mondo e della Chiesa:

1. Come influiscono le fragili relazioni familiari e l'individualismo sullo scarso senso di appartenenza alla comunità e all'Ordine da parte di molti religiosi e delle nuove vocazioni, nonché l'abbandono della vita religiosa da parte di molti, anche dopo diversi anni passati nell'Ordine (cfr. *Per vino nuovo...* n. 12)?
2. Percepisci nella tua comunità e Circostrizione una pratica adeguata della correzione fraterna fra i religiosi? Quali sono le conseguenze (sulla vita fraterna, nella missione...) di una certa "impunità" di coloro che non sono fedeli alle esigenze della consacrazione? Come i Superiori esercitano la loro responsabilità di accompagnare, esortare e correggere i religiosi (CC 137)?

III. Oratio-Contemplatio

Preghiera personale

1. Leggi e medita Mt 18,15-17 e 2 Tm 4,2. Contempla il Signore che corregge Pietro in Gv 21,15-23.
2. Hai avuto bisogno di correzione fraterna, in qualche momento della tua vita? Fanne memoria davanti al Signore. Hai ricevuto aiuto e correzione per la tua crescita nella libertà e nella consegna di te stesso?
3. Hai offerto l'aiuto della correzione ai fratelli? Pregha per quelli che pensi abbiano bisogno di correzione.
4. La correzione fraterna che Teresa di Gesù ci propone si fonda sulla pazienza – saper soffrire –, e sulla testimonianza del bene – agire secondo la virtù contraria. Parla col Signore del tuo modo di correggere, e correggi dinanzi a Lui il tuo modo di correggere.

5. Ogni religioso, in virtù della Professione, deve tendere alla perfezione cristiana mediante la pratica dei consigli evangelici, assunti come norma di vita alla luce della Regola e delle Costituzioni. Riconosci i sintomi di tiepidezza in te stesso e nella tua comunità: parla al Signore di ciò che vedi.
6. Parla col Signore del tuo livello di integrazione o di emarginazione nella comunità: ti senti pienamente partecipe dei beni e dei fini dell'Ordine? Ti senti emarginato o escluso per qualche motivo, o in qualche momento?
7. Se sei sacerdote, prega e intercedi per i frati della tua Casa e Provincia; se sei fratello, prega per i sacerdoti della tua comunità.
8. Ringrazia il Signore per il gran bene di avere una Casa e dei fratelli, e prega per i fratelli che hanno abbandonato l'Ordine.

IV. Actio

Seconda riunione comunitaria

1. Dalle Costituzioni alla vita:

- a. Abbiamo coscienza (spirituale e psicologica) di far parte della nostra "patria spirituale" carmelitana (cfr. CC 127)? Cosa possiamo proporre per approfondire questa coscienza che spesso in questo tempo e in vari modi è diventata "liquida"? Come creare legami affettivi e relazionali tra tutti i membri della comunità, della Circoscrizione e dell'Ordine, al fine di rafforzare il nostro senso di appartenenza?
- b. Viviamo a livello di Circoscrizione e di Ordine la collaborazione di ciascuno alle "iniziative comuni perché la famiglia nostra

- adempia il suo compito nella Chiesa” (CC 128)? Quali passi potremmo fare per educarci a questo compito comune?
- c. Ti sembra che sia affrontata in modo adeguato la correzione degli errori, lievi o gravi, nel nostro Ordine? Come praticare la correzione fraterna secondo il Vangelo, “con il sostegno della vita fraterna” – da parte di tutti – e con i mezzi offerti dalle nostre leggi – da parte dei Superiori – (CC 137)?
 - d. Quale opera di formazione (iniziale e permanente) potremmo attuare per prevenire le situazioni sgradevoli che inducono sanzioni penali?
2. *Dalla vita alle Costituzioni:*
- a. Ti sembra sia presentata in modo adeguato l'appartenenza all'Ordine come valore primario vincolato alla nostra Professione religiosa? Ritieni che vi siano altri elementi da aggiungere o chiarire nel testo costituzionale (per esempio: un richiamo agli elementi essenziali della nostra vocazione, o il rapporto tra l'appartenenza all'Ordine e altre appartenenze, ecc.) (cfr. *Potissimum institutioni*, n. 93).
 - b. La correzione fraterna nel testo delle Costituzioni si riferisce esclusivamente alla correzione degli errori (il vecchio “trattato delle colpe”). Secondo te, potrebbe essere qui introdotto e sviluppato il riferimento alla correzione fraterna propriamente detta (già trattata nell'ambito della comunione fraterna di cui al n. 85), come metodo preventivo per aiutare le persone che il Signore ci mette a fianco? In che termini se ne potrebbe trattare?
 - c. Quali altre modifiche al testo proporresti?

I contributi alla sezione “Actio” devono essere raccolti per iscritto e trasmessi al Consiglio della Circoscrizione, che elaborerà una sintesi dei lavori delle comunità e la invierà alla Commissione internazionale (e-mail: constocd@gmail.com) nel mese di gennaio del 2018.

3. Introduzione ai cap. II.2-3 delle Costituzioni

STRUTTURA DEI DUE CAPITOLI

I due capitoli (rispettivamente II e III) appartengono alla parte II delle *Costituzioni*, dedicata ai membri dell'Ordine, e seguono il capitolo I che tratta dell'ammissione e della formazione di religiosi e quindi del discernimento vocazionale.

Il capitolo II, composto da dieci numeri (127-136) e completato da sei numeri delle *Norme Applicative* (135-141), si occupa dell'incorporazione dei membri e dei loro doveri e diritti.

All'inizio presenta una norma generale riguardante l'unità dell'Ordine e l'uguaglianza dei doveri e dei diritti di tutti i professi (CC 127); poi parla degli effetti della Professione religiosa in materia di doveri e di diritti, ossia dei doveri fondamentali (CC 127-128, 135) e dei diritti fondamentali (CC 129, 135); in seguito si sofferma sui diritti particolari dell'ascrizione alla Provincia e del suo cambio (CC 130), della conventualità e del suo cambio (CC 131-132; NA 138-139) e della possibilità della permanenza in un'altra Provincia senza l'ascrizione ad essa (NA 135-137); infine considera alcuni casi particolari in materia di doveri e di diritti, cioè la situazione del professo di voti temporanei (CC 133-134) e di quello di voti solenni (CC 135), la privazione della voce attiva (CC 136), l'indulto di escaustrazione (NA 140) e di uscita dall'Ordine (NA 141), la voce attiva nei casi speciali (CC 135).

Il capitolo III, intitolato *La correzione fraterna*, composto da cinque numeri (137-142) e completato da nove numeri delle *Norme Applicative* (142-150), tratta delle mancanze dei religiosi e dei rimedi da adoperare per offrire un aiuto adeguato agli erranti.

Dopo una norma generale sugli erranti e sulla correzione fraterna (CC 137; NA 142), le Costituzioni indicano dei principi che occorre tener presenti nella procedura per l'infrazione delle sanzioni penali previste dal diritto universale e da quello proprio (CC 138-139; 141), le pene per i singoli delitti determinati dal diritto proprio (NA 143-148), la pena della dimissione dall'Ordine (CC 140-141), gli effetti della richiesta di uscire dall'Ordine (NA 149) e le norme che occorre osservare (CC 141), l'atteggiamento verso i confratelli che si assentano illegittimamente dal convento (NA 150) oppure legittimamente escono dall'Ordine o ne sono legittimamente dimessi (CC 142).

COMMENTARIO AL CAPITOLO II

L'unità dell'Ordine e l'uguaglianza di doveri e di diritti di tutti i professi (CC 127)

Il testo costituzionale afferma esplicitamente che tutti i nostri confratelli, sia chierici, sia non chierici, formano un solo Ordine, tendono allo stesso fine, cioè alla santità realizzata secondo lo spirito del Carmelo Teresiano, vivono la stessa consacrazione religiosa per mezzo dei voti solenni, e hanno uguali doveri e diritti.

A seconda della ricezione o meno dell'Ordine sacro, i singoli confratelli partecipano variamente dello stesso carisma carmelitano-teresiano e hanno oppure mancano dei diritti e doveri derivanti dall'Ordine ricevuto. La differenza di doveri e diritti proviene anche dall'ufficio assegnato a ciascuno.

L'unità dell'Ordine rafforza il fondamento del mutuo e fraterno aiuto tra le case, tra le Province e in tutto l'Ordine.

Gli effetti della professione religiosa in materia dei doveri e dei diritti, ossia i doveri fondamentali (CC 127-128, NA 135) ed i diritti fondamentali (CC 129, 135).

Le Costituzioni indicano i doveri e i diritti fondamentali provenienti dalla Professione religiosa nell'Ordine. Tra i primi vengono annoverati: il tendere alla santità cristiana mediante i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, assunti per voto come forma di vita, secondo il carisma del Carmelo Teresiano espresso nella Regola e nelle Costituzioni dell'Ordine, il che ci distingue dagli altri Istituti religiosi nella Chiesa; la collaborazione responsabile e generosa alle iniziative comuni per l'adempimento della missione propria dell'Ordine nella Chiesa, a seconda dei doni ricevuti da ciascuno dallo Spirito Santo per il bene comune.

Tra i diritti fondamentali vengono indicati: i beni spirituali dell'Ordine (il patrimonio del Carmelo Teresiano, ossia la natura, il fine, lo spirito, l'indole, le sane tradizioni, la spiritualità dei Beati e dei Santi dell'Ordine); i diritti provenienti dall'appartenenza all'Ordine, cioè la compagnia dei fratelli, i benefici della vita comune conformi al nostro voto di povertà, la partecipazione – a norma del nostro diritto proprio – alla vita della propria comunità, della Provincia, dell'Ordine.

In seguito le Costituzioni, completate dalle Norme Applicative, enumerano i diritti particolari provenienti dalla prima Professione religiosa: l'incorporazione *ipso iure* alla Provincia (alla Semiprovincia, al Commissariato) di cui il professo semplice era novizio, con la possibilità di un successivo cambio di tale ascrizione e quindi dell'incorporazione ad un'altra Provincia (Semiprovincia, Commissariato), con un atto formale del Preposito Generale (CC 130); l'assegnazione della conventualità, ossia l'ascrizione ad una determinata comunità religiosa, con la possibilità di un suo successivo cambio, se lo richiede il bene della Circostrizione o del religioso, mediante un atto formale del Preposito Generale o del Superiore Provinciale, a seconda delle loro competenze, oppure in seguito all'accettazione di un ufficio che comporta la residenza abituale in una Casa determinata (CC 131-132).

Le Norme Applicative (138-139) prevedono però ulteriori condizioni per il cambio della conventualità dei religiosi, in due circostanze:

1. Nel caso in cui i delegati al Capitolo provinciale vengano eletti dal convento, i Superiori Maggiori durante i sei mesi prima della celebrazione del Capitolo provinciale possono cambiare la conventualità ai religiosi che dalla comunità locale possono essere eletti delegati a detto Capitolo, solo se i religiosi lo richiedono e previo il consenso del Primo Definitore o, rispettivamente, del Primo Consigliere Provinciale; se invece non lo richiedono, occorre il consenso di due Definitori o, rispettivamente, di due Consiglieri Provinciali (non si precisa se devono essere i primi due);
2. Il cambio della conventualità del Primo Consigliere del convento richiede la sua previa richiesta oppure il consenso del Definitorio o del Consiglio Provinciale che ha dato il consenso alla sua nomina.

Il diritto proprio del nostro Ordine prevede anche la possibilità, tenendo conto della sollecitudine di tutti i religiosi per il bene di tutto l'Ordine e della Chiesa, che un religioso, essendo incorporato alla propria Provincia, possa essere mandato a servizio di un'altra Provincia oppure ad una Casa immediatamente soggetta al Definitorio, o dal Preposito Generale o dietro consenso dei Provinciali interessati, dopo aver ottenuto il beneplacito del Preposito Generale (NA 136). Se si prevede che vi rimarrà almeno per sei mesi, si deve assegnargli ivi la conventualità, a meno che il Preposito Generale in casi particolari non abbia deciso altrimenti (NA 137).

Nel caso dell'assegnazione di una nuova conventualità, il religioso mantiene voce passiva nella propria Provincia in tutte le elezioni degli uffici fatte nel Capitolo provinciale e nel Consiglio provinciale (se il religioso è soggetto immediatamente al Definitorio, lo stesso Definitorio può annullare l'elezione all'ufficio per il bene dell'Ordine) e ha anche voce attiva e passiva nella Provincia a cui appartiene il convento dove è conventuale, ma un ufficio gli può essere conferito solo con il consenso del proprio Superiore provinciale (NA 135).

Alcuni casi particolari in materia dei doveri e dei diritti

Il processo di discernimento vocazionale, cui partecipano tra l'altro il candidato ed il Superiore Maggiore, sfocia nella scelta della vita religiosa e nell'emissione della Professione religiosa. Tali atti giuridici, per essere validi, devono essere liberi (cfr. can. 643 § 1, n. 4, 656 n. 4); tutti i loro effetti (teologici, spirituali, carismatici, giuridici) devono essere realizzati nella vita quotidiana con responsabilità e fedeltà creativa. Ne derivano alcune conseguenze per il professo semplice e per quello solenne.

*** *La situazione del professo di voti temporanei (CC 133-134)***

Trascorso il tempo della Professione temporanea il professo può: lasciare liberamente l'Ordine; essere escluso dal Superiore Maggiore dal rinnovamento dei voti o dall'emissione della Professione solenne (tenendo conto delle circostanze, indicate dal *Codice di Diritto Canonico*, riguardanti i professi semplici con una malattia fisica o psichica oppure demenza; cfr. can. 689 §§ 2-3); accedere al rinnovo dei voti o alla Professione solenne.

Prima della scadenza dei voti temporanei il professo può essere dispensato dai voti dal Preposito Generale con il consenso del Definitorio o dimesso, per gravi cause, dal Preposito Generale con il Definitorio (cfr. can. 699 § 1).

*** *La situazione del professo di voti solenni (CC 135): la privazione della voce attiva (CC 136), l'indulto di escaustrazione (NA 140) e di uscita dall'Ordine (NA 141), la voce attiva in casi speciali (CC 135).***

La professione solenne comporta l'acquisto di tutti i doveri e i diritti, tra cui la voce attiva e passiva, a norma del diritto proprio (casi particolari: NA 108, 135). Il professo solenne può essere privato di voce attiva nei seguenti casi (CC 136 a-d): durante l'indulto di escaustrazione (e dopo il ritorno, a norma del n.136a delle Costituzioni); dopo l'inoltro della domanda di escaustrazione o secolarizzazione da parte del Superiore Provinciale al Preposito Generale; durante il tempo della concessione di vivere fuori della casa dell'Ordine, ma per non più di un anno, a meno che ciò non sia per

motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Ordine (cfr. can. 665 § 1); durante l'assenza illegittima protratta oltre sei mesi; durante l'uscita illegittima dall'Ordine (e dopo il ritorno, a norma del n. 136d delle Costituzioni)¹⁵.

Inoltre possono verificarsi nella vita del professo solenne certe circostanze che possono comportare o comportano: la richiesta dell'indulto di escaustrazione, a norma del can. 686 § 1 e delle NA 140; la richiesta dell'indulto di lasciare l'Ordine, a norma del can. 691 § 1 e delle NA 141; la richiesta, per cause molto gravi ponderate davanti a Dio, dell'indulto di lasciare l'Ordine e della dispensa da tutti gli oneri inerenti all'Ordine Sacro; l'escaustrazione imposta dalla Sede Apostolica (cfr. can. 686 § 3); la dimissione dall'Ordine, a norma dei cann. 694-702 e delle CC 140. In tutti questi casi si devono fedelmente osservare le prescrizioni delle norme (CC 141).

Il caso particolare in cui al professo solenne può essere limitato l'esercizio della voce attiva è quello degli Studenti che, pur avendo emesso la Professione solenne, non hanno ancora terminato il corso degli studi. Le norme opportune, date dal Capitolo provinciale, possono riguardare il governo, l'amministrazione, la vita della casa di formazione, l'approvazione dei candidati alla Professione e agli Ordini (NA 108).

COMMENTARIO AL CAPITOLO III

Gli erranti, la correzione fraterna, le sanzioni penali (CC 137, NA 142).

Le trasgressioni della legge, che a volte possono configurarsi quali delitti propriamente detti, indeboliscono la fedeltà alla propria vocazione, la

¹⁵ Il testo del n. 136 delle *Costituzioni* dovrebbe comprendere sia la voce attiva sia quella passiva. Cfr. DEFINITORIO GENERALE, *Dichiarazione pratica*, 8.12.2016, Prot. N. 382/2016 DF.

vita comunitaria, il servizio pastorale e la testimonianza nella Chiesa e nella società umana. Perciò la nostra legge propria invita ad usufruire della correzione fraterna nei confronti degli erranti e specifica la funzione dei Superiori e dei Maestri in questo campo.

Le Costituzioni stabiliscono che tutti i religiosi, solleciti del bene dei confratelli, devono aiutare gli erranti con il sostegno della vita fraterna e con la correzione evangelica (la pedagogia indicata da Mt 18,15-17) e richiedono che il Superiore ammonisca, supplichi, rimproveri con tutta la bontà e pazienza tali confratelli (cfr. 2 Tm 4,2) perché si ravvedano. In caso contrario tutti i Superiori (Maggiori e locali) e, rispettivamente, i Maestri dei Novizi e degli Studenti, devono applicare sanzioni penali, a norma delle NA 142.

I principi da tener presenti nella procedura per l'inflizione delle sanzioni penali previste dal diritto universale e da quello proprio (CC 138-139, 140, 141).

Se le trasgressioni delle norme si configurano quali delitti propriamente detti, si deve osservare quanto prescrive sia il diritto penale universale (cann. 694-704, 1311-1399; M.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* e annesse *Normae de gravioribus delictis*) sia il diritto penale proprio (CC 137-142, NA 142-150). Quest'ultimo stabilisce che tutte le pene previste dal nostro diritto proprio vengono inflitte dal Superiore competente (il Preposito Generale, il Superiore Provinciale, il Commissario, il Superiore locale – solo nei casi urgenti – a norma del n. 138 delle Costituzioni) procedendo di solito in modo amministrativo (pene *ferendae sententiae*) e salvaguardando sempre la certezza del delitto e il diritto alla difesa (compreso il diritto al ricorso) da parte del religioso accusato. Anche nel caso della dimissione dall'Ordine si procede in modo amministrativo, a norma dei cann. 694-701 e dei nn. 140-141 delle Costituzioni.

Le pene per i singoli delitti determinati dal diritto proprio (NA 143-148).

- Il trattenere o l'aprire coscientemente una lettera di qualsiasi Superiore, Definitore o Consigliere provinciale, da questi inviata o a questi indirizzata: privazione della voce attiva e passiva per sei mesi;
- La violazione grave, in qualsiasi modo, del segreto d'ufficio di un Superiore: privazione della voce attiva e passiva per sei mesi;
- Il superamento della somma prescritta nelle spese: una pena obbligatoria indeterminata, a seconda della gravità della colpa, fino alla sospensione dall'ufficio per un anno;
- La lesione grave del prossimo nella fama: privazione della voce attiva e passiva e divieto di esercitare qualsiasi ufficio per il tempo determinato dal Superiore competente;
- La violazione grave e manifesta da parte del Superiore di uno dei voti della Professione: privazione dell'ufficio;
- L'immersione del Superiore nelle faccende, tale da non poter compiere il suo ufficio se, ammonito due volte, non si è emendato: privazione dell'ufficio;
- Il comportamento assai negligente del Superiore nel suo ufficio, con grande danno dei confratelli e dell'osservanza se, ammonito due volte, non si è emendato: privazione dell'ufficio;
- Il compimento consapevole da parte del Superiore, per tre volte, degli atti riservati al Capitolo o al Consiglio senza il loro consenso: privazione dell'ufficio;
- L'ammissione consapevole, da parte del Superiore, di un candidato al Noviziato o alla Professione religiosa contro le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico: privazione dell'ufficio.

Gli effetti della richiesta di uscire dall'Ordine (NA 149) e le norme che occorre osservare (CC 141).

L'uscita dall'Ordine, temporanea o definitiva, può prodursi tramite: la dichiarazione di nullità della Professione religiosa; la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla Professione religiosa; nel caso del religioso diacono o presbitero, la dispensa da tutti gli obblighi inerenti all'Ordine sacro, compreso il celibato, assieme alla dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla Professione religiosa; l'escaustrazione (volontaria ed imposta).

Nel caso che il religioso abbia chiesto alla legittima autorità di uscire dall'Ordine in uno dei suindicati modi (si devono sempre osservare accuratamente le norme giuridiche), il suo Superiore Maggiore deve rimuoverlo da qualsiasi ufficio ed il relativo procedimento deve svolgersi con fedeltà alle prescrizioni della legge.

L'atteggiamento verso il confratello che si assenta illegittimamente dal convento (NA 150) oppure legittimamente esce dall'Ordine o ne è stato legittimamente dimesso (CC 142).

A questo proposito, il nostro diritto proprio recepisce pienamente le prescrizioni del diritto comune a tutti gli Istituti religiosi, rispettivamente i can. 665 § 2 e 702. Nel primo caso occorre tener presente che la continuazione dell'assenza illegittima, nonostante la sollecitudine dei Superiori nel ricercarlo ed aiutarlo, perché ritorni e perseveri nella propria vocazione, potrà attivare la procedura di dimissione se l'assenza sarà protratta per sei mesi (cfr. can. 696 § 1). Nel secondo caso il religioso non può esigere nulla dall'Ordine per qualunque attività in esso prestata, ma tutti i confratelli dovrebbero essere solleciti nel Signore verso di lui e i Superiori, secondo le necessità e nei limiti della possibilità, dovrebbero aiutarlo materialmente e spiritualmente.

BIBLIOGRAFIA

—R. ZUBIETA, *El derecho de los Carmelitas Descalzos. Comentario doctrinal y jurídico a las Constituciones de la Orden de Carmelitas Descalzos* (1986), Monte Carmelo, Burgos 2008, pp. 226-260.

4. Preghiere

Ogni riunione inizierà con un'invocazione allo Spirito Santo e terminerà con una preghiera. Ne proponiamo alcuni modelli.

Con la Santa Madre,

1. rendiamo grazie di appartenere a questa Famiglia

Siate voi benedetto, mio Dio,
e vi lodino per me tutte le creature,
poiché neanche di questa grazia vi so ringraziare,
come di molte altre che mi avete fatto,
fra cui quella di avermi chiamata allo stato religioso, che fu grandissima!
E siccome io sono stata tanto cattiva, voi, Signore, non vi siete fidato di me.
Infatti, restando dove erano riunite tante anime sante,
la mia infedeltà sarebbe rimasta nascosta
fino al termine dei miei giorni;
per questo voi mi avete condotta qui
dove, essendo le monache così poche,
sembra impossibile che le mie mancanze passino inosservate,
perciò io devo procedere con maggiore attenzione.
Inoltre voi mi sottraete ad ogni occasione pericolosa.
Ormai per me non ci sono più scuse, Signore, lo confesso;
pertanto ho bisogno più che mai della vostra misericordia,
affinché perdoniate i miei eventuali errori.

(C 8,2)

2. chiediamo perdono e perdoniamo

Infine, mio Signore,
in questo non ho proprio nulla da offrirvi
per ricevere il perdono dei peccati.
Mi perdoni vostro Figlio, perché nessuno mi ha fatto ingiustizie
e, così, non devo perdonare nemmeno a nome vostro.
Però, Signore, accettate il mio desiderio:
mi sembra di essere pronta a perdonare qualsiasi cosa,
purché Voi perdonaste a me
ed io riuscissi a fare incondizionatamente la vostra volontà.
Non so, però, cosa farei, in pratica,
se fossi condannata senza colpa.
Per il momento, mi vedo così colpevole ai vostri occhi
che tutti [gli accusatori] rimangono lontani dalla verità
e, non sapendo quella che sono,
come lo sapete Voi, credono di offendermi.
E io ho tanto poco da perdonare
che Voi, Signore, dovete perdonarmi gratuitamente!
Come qui si manifesta la vostra divina misericordia.
Siate benedetto perché mi sopportate, misera qual sono!
Vostro Figlio ha fatto questa preghiera in nome di tutti,
mentre io, veramente, non vi dovrei essere compresa
a motivo della mia grande miseria.
Ma, mio Signore,
non ci saranno altre persone che mi rassomiglino
e non abbiano inteso, come me, questa verità?
Se ci sono, io le prego, in vostro nome, di pensarci
e di non dare importanza a certe piccolezze che si chiamano offese:
far caso a questi punti d'onore
è come quando i bambini vogliono costruire casette con le pagliuzze.

Oh, mio Dio, sorelle,
se riuscissimo a capire che cos'è il vero onore e in cosa consiste il perderlo!
Oh, Signore, Signore! Non siete Voi il nostro modello e il nostro Maestro?
Sicuramente sì.
Ebbene, in cosa avete posto il vostro onore,
Voi che siete il datore dell'onore nostro?
Forse che l'avete perduto, umiliandovi fino alla morte?
No, Signore, non l'avete perduto, ma l'avete guadagnato per tutti.

(C (V ed E) 36, 2-3.5)

CORREZIONE FRATERNA

Signore, non lasciarci cadere nell'“occhio per occhio” o nel “dente per dente”;
non permettere che ci lasciamo prendere dall'irritazione o da desideri di
vendetta.

Aiutaci a continuare ad amare chi sbaglia, chi ci fa del male;
dacci sapienza per convertire il dolore in compassione affettiva ed effettiva.
Insegnaci a pregare per i fratelli che ci hanno ferito con le loro parole e gesti;
a correggere senza umiliare, per amore,
con verità e misericordia, e cercando il bene dei fratelli.
Rendici capaci di essere pazienti nel correggere, esercitando la virtù
contraria.

Donaci l'amore per non parlar male degli assenti, per correggerli faccia a
faccia e con discrezione.


Se ci ignorano, che non ci diamo per vinti
e cerchiamo l'aiuto di altre persone e della comunità.
E se, nemmeno così, riusciamo a correggerli,
dacci pazienza e bontà per fare tutto il possibile per aiutarli.
Signore, dacci amore per correggere chi sbaglia
e umiltà per lasciarci correggere quando siamo noi a sbagliare.

RINNOVAMENTO SECONDO IL N° 128 DELLE CC

Oggi, Signore, ti manifestiamo ancora una volta, tutti insieme, la nostra volontà di camminare verso la perfezione cristiana, come pienezza di vita nello Spirito, e col radicalismo proprio dei consigli evangelici, così come li abbiamo abbracciati nella nostra Professione religiosa.

Vogliamo presentare i doni che ciascuno ha ricevuto, e contribuire tutti attivamente affinché l'Ordine compia la sua missione nella Chiesa.

“Tutti, stimando molto la grazia concessa dallo Spirito a comune utilità (cfr. 1 Cor 12,7.11), vogliamo collaborare alle iniziative comuni della nostra comunità perché la nostra famiglia adempia il suo compito nella Chiesa”.



Casa Generalizia OCD
Corso d'Italia, 38
ROMA